



Ufficio stampa

Rassegna stampa

venerdì 14 giugno 2013

Il Resto del Carlino Bologna

Palio Metropolitano: l'Anzolese brucia l'Avis

14/06/13 *Sport*

3

'ANZOLA'S GOT TALENT' IN SCENA

14/06/13 *Cronaca*

4

Il Sole 24 Ore

Sella: «Prioritario ridurre il cuneo, l'Imu torni ai Comuni»

14/06/13 *Economia e Lavoro, Pubblica amministrazione*

5

Comuni, appalti unici dal 2014

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

6

Aree, sindaco decisivo sull'Imu

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

7

Italia Oggi

Illegittimi gli albi regionali dei collaudatori

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

8

Regioni, bilanci senza trucchi

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

9

La Centrale unica può attendere

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

10

Via libera agli affitti delle sedi giudiziarie

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

11

Cambia il fondo di solidarietà

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

12

Ue, discriminazioni al bando

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

13

L'Emilia Romagna stanza contributi per le scuole

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

14

L'assessore non decade

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

15

Contabilità comunale rimandata a settembre. Forse

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

16

I revisori locali hanno già dato

14/06/13 *Pubblica amministrazione*

17

Pianeta bocce Il ct Folesani esulta con Adani, Bonini, Lolli, Previati e Venturi
Palio Metropolitano: l'Anzolese brucia l'Avis

Corrado Breveglieri
 * Bologna

LO SPETTACOLO e le emozioni sono stati gli ingredienti del 13° Palio Metropolitano, torneo provinciale riservato a venti squadre che per una settimana ha fatto registrare il tutto esaurito all'Avis di via Cremona. Le operazioni sono culminare in una finalissima. Dopo la sconfitta di Giuseppe Martelli (entrato invano al posto di Albertazzi) per mano dell'ottimo Pier Luigi Bonini dell'Anzolese, l'Avis si è così trovata sotto per 3-12. Ma a quel punto sono saliti in cattedra i padroni di casa Pasquale De Gregorio e Franco Querzè, che con un parziale di

21-5 hanno surclassato Giovanni Venturi e Luciano Sanmartini (subentrato a sua volta a Cappelletti), lasciando in eredità a Marco Ferrari, Antonio Sanfilippo e Mario Rubini un vantaggio di

Trofeo Città del Santo
Progresso d'oro e di bronzo
grazie alle grandi prestazioni
delle lady Pesci e Frabetti

24-17. A questo punto ben pochi avrebbero scommesso un euro su un possibile recupero da parte di Mario Lolli, Ermanno Ghermandi e Oriano Rambaldi, i quali grazie a

due micidiali bocciate di questi ultimi hanno conquistato in due tornate di 11 punti, che hanno tagliato le gambe ai padroni di casa, che non hanno più avuto la forza di reagire, arrendendosi per 28-36. Nella finale per il terzo posto i campioni uscenti dell'Arco Budrio si sono a loro volta arresi per 27-36 dopo bella lotta di fronte all'Imolese, che ha avuto in Gildo Farina la punta di diamante.

I NEO CAMPIONI avevano eliminato Arco Benassi, Osteria Grande e Arco Budrio, imitati dall'Avis contro Caserme Rosse, Italia Nuova e Asbid. Ha diretto l'arbitro Giorgio Gabrielli. Classifica: 1° Anzolese (Adani, Bonini, Cappelletti, Ghermandi,




Lolli, Previati, Rambaldi, Sanmartini, Venturi, ct Folesani); 2° Avis (Albertazzi, Bonetti, De Gregorio, Ferrari, Martelli, Querzè, Rubini, Sanfilippo, ct Priori); 3° Asbid Imolese (Alvisi, Andalò, Farina, Giacomelli, Poggi, Ronchi-Sgubbi, Spinelli, ct Topi); 4° Arco Budrio (F. Cedrini, Fughelli, Ghedini, Patelli, Zanotti, T. Maggiori, M. Maggiori, ct Berar-

di); 5° Osteria Grande; 6° Italia Nuova; 7° Vallereno; 8° Progresso.

15° Trofeo Città di Pavullo: 1° Bolognesi-Trevisani (Sanpierina); 2° Venturi-Rambaldi (Anzolese).

Trofeo Città del Santo: 1ª Maria Teresa Pesci (Progresso); 2ª Valentina Chicconi (Mozzecane); 3ª Agostina Frabetti (Progresso).



'ANZOLA'S GOT TALENT' IN SCENA

PROSEGUE 'ANZOLA IN FIERA'. OLTRE ALLE MOSTRE E AL MERCATO, IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALLE 21.30 ANCHE 'ANZOLA'S GOT TALENT' IN PIAZZA BERLINGUER



Rossella Bocciarelli

ROMA

È essenziale che il Governo concentri le «scarse risorse» a disposizione «sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e le misure per l'occupazione» più che sull'Imu, che «non è il fronte principale sul quale cercare di ridurre i carichi d'imposta» e che merita di essere affrontata «con misura e ragionevolezza». È questa una delle indicazioni di policy espresse ieri dal nuovo presidente di Assonime, Maurizio Sella, nella relazione all'assemblea dell'Associazione delle società per azioni, alla presenza del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni. Secondo Assonime, l'Imu «è l'imposta più adatta per finanziare le spese comunali. Meglio sarebbe ridarla ai Comuni e cancellare i trasferimenti dallo Stato».

Sella ha osservato del resto che la pressione fiscale sulla casa, anche dopo i recenti aumenti, si commisura all'1% del Pil rispetto a oltre il 2% in Francia e a oltre il 3% nel Regno Unito. Inoltre, la pressione dell'Imu «sulle famiglie a basso reddito è moderata»: per i nuclei con redditi fino a 26mila euro è in media di 190 euro l'anno. Ulteriori esenzioni «costano molto al bilancio pubblico mentre migliorano solo marginalmente la situazione economica delle famiglie».

Il banchiere, che ieri è subentrato, dopo un caloroso ringraziamento, a Luigi Abete (per due mandati alla guida dell'Associazione), ha anche affrontato due temi molto cari alle aziende di credito: il primo è l'esigenza di migliorare e semplificare la disciplina di deduzione delle svalutazioni dei crediti che «è molto penalizzante, perché 18 anni sono veramente troppi». Il secondo riguarda l'imposta sulle transazioni finanziarie: «Com'è noto - ha ricordato Sella - in Italia l'imposta è stata limitata agli acquisti di azioni e ai relativi derivati; gli effetti avversi sulle transazioni già si manifestano, cosicché il gettito previsto difficilmente sarà realizzato». Ma adesso, ha ricordato, si profila all'orizzonte l'analoga imposta europea, che colpirebbe indistintamente tutte le transazioni finanziarie, soprattutto si applicherebbe solo a 11 Paesi tra i quali l'Italia mentre il Regno Unito, sede della principale piazza finanziaria europea, resterà fuori: «L'effetto più probabile sarebbe un enorme trasferimento dell'attività d'intermediazione fuori dall'area di applicazione della tassa». Di qui la richiesta al Governo affinché receda dall'iniziativa.

Tra l'altro, allo scopo di facilitare la ripresa dell'economia e riattivare il circuito del credito, Assonime propone al Governo di valutare la firma con Bruxelles «di un memorandum d'intenti» che «non richiederebbe condizioni addizionali per la nostra politica economica» e «consentirebbe l'accesso, in caso di bisogno, al Meccanismo europeo di stabilità finanziaria».

La firma del memorandum, secondo Assonime, potrebbe ac-

celerare la discesa dei tassi di interesse sul debito pubblico e la ripresa del credito, influenzando le aspettative: sia creando le condizioni per l'intervento della Bce con le OMI, sia, appunto, con l'accesso, in caso di necessità, al fondo salva-Stati.

Poi Sella ha ricordato che per tutti i redditi d'impresa il carico d'imposta «è ormai elevatissimo, anche nel confronto internazionale; purtroppo lo spazio per ridurlo nel breve termine è scarso». Ma «appena le circostanze lo permetteranno» la detassazione sul salario di produttività dovrebbe essere estesa e resa permanente. Inoltre «serve uno sforzo maggiore per cercare di semplificare un sistema fiscale reso complesso e disarticolato da un decennio di interventi ad hoc e senza una logica d'insieme».

In ogni caso, il giudizio com-

ASSETTE

Il presidente uscente ha ricordato che l'associazione cerca sempre posizioni di equilibrio tra gli interessi presenti al proprio interno

TRANSAZIONI FINANZIARIE

«Imposta limitata ad azioni e relativi derivati, non darà il gettito sperato mentre la tassa europea sposterà fuori attività di intermediazione»

plativo sull'operato del Governo Letta da parte dell'Associazione, è positivo: «Il governo Letta ci offre un quadro, seppur ancora fragile - ha detto Sella - nel quale affrontare in un clima più sereno le scelte importanti per rimettere in corsa l'Italia». Per il neopresidente di Assonime «la partenza è stata buona» e ora «attendiamo con trepidazione l'annuncio "decreto del fare" con le misure per l'occupazione e la semplificazione».

Dal canto suo, il presidente uscente Abete ha definito l'Associazione una «"istituzione volontaria" perché persegue interessi di natura generale e lo fa in un'ottica di equilibrio tra gli interessi, senza mai prendere parte per alcuno di essi». In questo senso Abete ha ricordato, tra l'altro, la proposta di riformare il sistema tributario, con una moderata imposta sui patrimoni per finanziare la riduzione dell'Ires e le 20 proposizioni per migliorare il settore pubblico e sostenere la crescita.

Il ministro Saccomanni, infine, ha «preso nota» dei suggerimenti sul riordino della normativa dei mercati finanziari, sulla Tobin tax e sulla tassazione delle perdite delle banche e ha ricordato che il Governo sta lavorando ad un decreto per il «potenziamento dell'operatività del Fondo centrale di garanzia» che «garantirà un accesso più ampio, semplice e continuo al credito per le piccole e medie imprese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assonime. L'esordio alla guida del banchiere

Sella: «Prioritario ridurre il cuneo, l'Imu torni ai Comuni»



Centrali di committenza. Slitta l'obbligo per gli enti fino a 5mila abitanti

Comuni, appalti unici dal 2014

Gianni Trovati
MILANO.

■ L'obbligo per i Comuni fino a 5mila abitanti di associarsi in una **centrale unica di committenza** per gli appalti di lavori, servizi e forniture slitta al 31 dicembre: il termine, però, era già scaduto il 31 marzo scorso, per cui il rinvio fa salve le procedure già avviate e il suo effetto più importante è quello di bloccare le sanzioni per chi non si è adegua-

to. L'intreccio nasce in Senato, dove è stata approvata la proroga con un emendamento alla legge di conversione del Dl 43/2013 sulle emergenze ambientali. Il rinvio a fine anno interviene sulla scadenza originaria che era stata fissata dal decreto «Salva-Italia» (articolo 23, comma 5 del Dl 201/2011), e che nonostante sia già trascorsa da un pezzo continua a creare parecchie difficoltà ai 5.700 piccoli Comuni

coinvolti. «L'obbligo - conferma Mauro Guerra, coordinatore nazionale Anci dei piccoli Comuni - rischiava di creare un ulteriore elemento di incertezza e di blocco degli investimenti locali», alzando un ostacolo ulteriore al rapporto con le imprese che nei Comuni fra mille e 5mila abitanti scontano quest'anno anche il debutto dei vincoli finanziari collegati al Patto di stabilità.

La matassa è accresciuta

dall'intreccio delle scadenze che quest'anno vogliono rivoluzionare la gestione dei piccoli enti. Entro il 31 marzo i Comuni sotto i 5mila residenti hanno dovuto associare in Unione o convenzione tre delle loro funzioni fondamentali, ma l'obbligo della gestione associata integrale di tutte le attività caratterizzanti arriverà a fine anno. Con il rinvio, anche la centrale unica di committenza si uniforma alle

scadenze ulteriori, alleggerendo quella che secondo Guerra è «l'irrazionale difformità» del calendario.

I tempi supplementari consentiranno anche di provare ad appianare le divergenze interpretative che naturalmente sono fiorite anche intorno alla centrale unica di committenza. Per esempio la normativa fa riferimento alla possibilità di stipulare «accordi consortili», ma la previsione cozza contro l'abolizione dei consorzi portata dalla Finanziaria 2010.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Terreni edificabili. L'imposta è dovuta, ma occorre valutare le delibere delle amministrazioni

Aree, sindaco decisivo sull'Imu

Solo le scelte del Consiglio, però, garantiscono il contribuente

Luigi Lovecchio

Il calcolo dell'**Imu** sulle **aree edificabili** conserva tutte le criticità dell'Ici. Queste riguardano sia la nozione stessa di area edificabile, sia la determinazione del valore imponibile.

Sotto il primo profilo, la norma di riferimento è l'articolo 36 del Dl 223/06. In forza di questa disposizione, è edificabile tutto ciò che ha tale qualificazione in virtù dello strumento urbanistico generale, adottato dal comune. Quello che conta, quindi, è la qualificazione formale del terreno, prescindere dalle effettive possibilità di costruzione, che potrebbero anche mancare del tutto (in difetto, ad esempio, dello strumento attuativo). Queste ultime rileveranno ai fini della quantificazione del valore e non della classificazione del suolo.

Va però ricordato che nell'Imu il perimetro della definizione delle aree edificabili è più ampio che nelle altre imposte. Nel tributo comunale, si

considera fabbricabile, infatti, anche il terreno sul quale si svolgono di fatto i lavori di costruzione, seppure in deroga agli strumenti urbanistici (articolo 5, comma 6, decreto legislativo 504/92). Si pensi alla possibilità che su di un suolo con divieto assoluto di edificazione si effettuino comunque lavori di trasformazione abusivi. Ugualmente, si considera edificabile anche l'area di sedime dei lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione di un fabbricato.

A questo riguardo, si pone il dubbio di come comportarsi nel caso in cui il fabbricato oggetto di ristrutturazione sia di interesse storico artistico. Considerato che la disciplina dell'Imu, in questo caso, non deroga alle regole di qualificazione del bene, limitandosi a prevedere la riduzione a metà dell'imponibile, la tassazione dovrebbe avvenire sulla base della metà del valore dell'area di sedime dei lavori.

In ogni caso, laddove vi fosse-

ro dubbi in ordine all'esatta tipizzazione del suolo, va ricordato che, in base all'articolo 2 del decreto legislativo 504/92, è sempre possibile presentare un'istanza al comune per richiedere l'attestazione della natura edificatoria dell'area.

In molti comuni, inoltre, sono state adottate delibere di indicazione dei valori di riferimento delle aree edificabili. La portata di tali delibere, peraltro non obbligatorie, è diventata più chiara dopo l'importante ordinanza n. 13105/2012 della Corte di cassazione.

Occorre distinguere a seconda che a monte dei valori indicati dai comuni vi sia una delibera consiliare oppure di giunta comunale. Nel primo caso, la delibera ha natura regolamentare e ha la funzione di garantire il contribuente da futuri accertamenti. Ne deriva che se l'integrato pagato all'Imu su di un valore non inferiore a quello comunale, lo stesso non potrà subire rettifiche. Resta altresì fermo che se il contribuente ritiene

Il Sole **24 ORE**.com

SU INTERNET

Tutti gli strumenti per l'acconto Imu

Si avvicina la scadenza dell'acconto Imu e Il Sole 24 Ore raccoglie sul suo sito un set di strumenti per affrontare l'appuntamento. Una mini-guida che comprende il riepilogo delle regole, le risposte ai quesiti più frequenti e diversi approfondimenti disponibili per gli abbonati (ma acquistabili anche dai non abbonati). Sulla home page del sito i lettori possono trovare il riepilogo dei soggetti obbligati a pagare. Da questo articolo, una serie di link portano al calcolatore, alle risposte ai quesiti, al Dossier sull'Imu e alla versione digitale della Guida Pratica Imu

www.ilsale24ore.com

che il valore deliberato sia eccessivo rispetto all'effettivo valore di mercato dell'area, avrà diritto di versare l'imposta su di un importo inferiore. Sarà opportuno in tal caso premunirsi con una perizia di parte, in modo da contrastare eventuali futuri accertamenti. Va peraltro avvertito che, in questa eventualità, il comune sarà legittimato ad applicare valori superiori a quelli deliberati.

Nel caso in cui, invece, la delibera sui valori derivi esclusivamente dalla giunta comunale, si è in presenza di un provvedimento di natura interna avente essenzialmente la finalità di orientare l'attività di controllo degli uffici. Ne deriva che su di esso i contribuenti non possono riporre alcun affidamento tutelato dalla legge. Gli uffici tributi comunali, pertanto, saranno liberi di utilizzare, a fini di controllo, valori diversi da quelli deliberati, inferiori o superiori. Lo scostamento dovrà essere comunque motivato.

C. RIPRODUZIONE RISERVATA



LA CORTE BACCHETTA IL PIEMONTE: NESSUN PRIVILEGIO PER I DIPENDENTI

Illegittimi gli albi regionali dei collaudatori

Costituzionalmente illegittima la creazione di un «albo regionale dei collaudatori», con privilegio nella sua gestione per i dipendenti pubblici regionali. La fissazione di regole di accesso ai collaudi, che di fatto impediscono ai liberi professionisti di svolgere il servizio, contrasta con la normativa contenuta nel codice dei contratti e con le norme costituzionali in tema di potestà legislativa in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza.

La Corte costituzionale, con la sentenza 13 giugno 2013, n. 137 bolla di incostituzionalità l'articolo 47, commi da 1 a 9, della legge della regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, che aveva creato una disciplina regionale sull'affidamento dei servizi di collaudo fortemente in contrasto con le disposizioni del dlgs 163/2006, fondandosi ancora su una malintesa potestà legislativa in tema di appalti che le regioni insistono a ritenere di possedere, nonostante una costante giurisprudenza della Consulta, a partire dal 2007, abbia circoscritto in ter-

mini molto restrittivi l'estensione del potere normativo regionale.

L'articolo 47 della legge regionale dichiarato incostituzionale aveva costruito, in Piemonte, un vero e proprio sistema «parallelo» a quello del codice dei contratti, per l'assegnazione degli incarichi di collaudo. Infatti, prevedeva che in prima battuta essi fossero affidati a dipendenti della regione iscritti in un elenco appositamente predisposto. Solo in mancanza di dipendenti idonei la norma incostituzionale consentiva alla regione di affidare i collaudi con procedure ad evidenza pubblica a soggetti esterni, ma in questo caso essi potevano anche non essere iscritti ad albi di collaudatori, a condizione che i provvedimenti indicassero le ragioni di tale scelta; infine, ancora, i collaudi potevano essere affidati a una commissione composta di massimo tre membri; in tali casi, l'appalto di servizio avrebbe potuto essere conferito col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Infine, la norma demandava a

un regolamento regionale il compito di disciplinare ulteriori aspetti organizzativi, economici e gestionali per la tenuta degli albi dei collaudatori, definendo le categorie di opere e lavori per i quali era possibile chiedere l'iscrizione all'albo per l'effettuazione dei collaudi, i criteri e le modalità per le iscrizioni negli albi, i compensi dei collaudatori e le modalità per l'affidamento dell'incarico, fissando anche alcune incompatibilità a svolgere il compito di collaudatore.

Un insieme di disposizioni vistosamente incidenti sull'ordinamento civilistico, tendenti, nella sostanza, a introdurre vincoli allo svolgimento della professione, creando in provetta un sistema regionale chiuso di collaudatori, per altro caratterizzato da modalità di affidamento molto divergenti da quelle previste dal codice dei contratti.

Sicché, la norma della regione Piemonte non ha superato il vaglio della

costituzionalità. Infatti, ricorda la Consulta, le norme riguardanti la fase privatistica dell'esecuzione del contratto rientrano nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, a eccezione delle sole disposizioni di tipo meramente organizzativo o contabile, principio peraltro sottolineato proprio con riferimento all'attività di collaudo con la sentenza 431/2007.

La norma regionale piemontese non si è limitata a regolare aspetti meramente organizzativi dell'attività di collaudo, ma si è spinta a regolare la scelta dei collaudatori, a fissarne il compenso e perfino a consentire di selezionare collaudatori non inseriti nell'albo apposito. In tal modo, la legge regionale si è posta in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettere e) (tutela della concorrenza) e l) (potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile), della Costituzione.

Luigi Oliveri

La sentenza della
 Consulta su www.italiaoggi.it/documenti

Pagina 32



La Consulta boccia il rendiconto 2011 del Molise. La pratica è incostituzionale

Regioni, bilanci senza trucchi

I residui attivi non accertati alterano la contabilità

DI FRANCESCO CERISANO

Bilanci pubblici senza trucchi. La pratica, invalsa da tempo tra le regioni e gli enti locali, di inserire nei rendiconti una massa, spesso assai rilevante, di residui attivi (per esempio crediti tributari non riscossi e a volte anche scaduti) per «abbellire» la situazione finanziaria, non solo è contraria ai principi contabili di certezza e attendibilità, ma è addirittura incostituzionale. Così ha deciso la Consulta, nella sentenza n. 138/2013 depositata ieri in cancelleria che ha bacchettato in modo diretto la regione Molise, rea di aver messo a bilancio una massa spropositata di residui (oltre 1,2 miliardi di euro) «in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile», ma indirettamente un po' tutte le amministrazioni decentrate tra le quali questo tipo di artificio ha preso sempre più piede nel corso degli anni. Tanto da dare origine ad alcune situazioni limite come quella di Napoli che improvvisamente, dopo anni di conti ap-

parentemente in ordine, ripuliti i bilanci dai residui attivi, ha scoperto di avere un buco di 850 milioni di euro e di essere alle soglie del default.

In realtà, ancor prima che la situazione dei conti partenopei deflagrasse, al legislatore la gravità della situazione era apparsa ben chiara, visto che la riforma dei bilanci locali prevista da uno dei decreti attuativi del federalismo fiscale (dlgs 118/2011) impone dal 2014 un cambio di passo. Dall'anno prossimo, infatti, tutti gli enti locali (e non solo quelli che oggi sperimentano la nuova contabilità) dovranno iscrivere a bilancio un «fondo di svalutazione crediti» da calcolare in base alla natura dei crediti stessi e all'andamento del fenomeno negli ultimi cinque anni. In pratica si dovrà fare la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata e i residui attivi dovranno essere decurta-

ti secondo un coefficiente proporzionale alla capacità media di realizzazione dei crediti del quinquennio precedente.

Tutto questo quadro normativo, come detto, varrà per il futuro. Ma è già ben chiaro alla Consulta che infatti, nelle motivazioni della sentenza redatta dal giudice Aldo Carosi,


era mai spinta fino al punto di dichiarare l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di «coordinamento della finanza pubblica», dei rendiconti contenenti somme presunte.

«Il principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini dell'avanzo d'amministrazione», spiega la Corte, «è, nel nostro ordinamento, principio risalente, in ragione della sua stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria. Alla luce di tale principio», proseguono i giudici delle leggi, «la definizione dei residui attivi, contenuta nell'art. 21, comma 1, del dlgs. n. 76 del 2000, come "somme accertate e non riscosse" ha un implicito valore de-

ontologico cogente, nel senso che il legislatore ha voluto che del conto consuntivo possano entrare a far parte solo somme accertate e non presunte». Cosa che invece non è accaduta col rendiconto finanziario della regione Molise approvato con legge regionale n. 23/2012.

Tale rendiconto, osserva la Consulta, «non fornisce alcuna giustificazione in ordine alla permanenza in bilancio e alla relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi, di cui molti di antica genesi». E la conclusione non può che essere la pronuncia di illegittimità costituzionale, visto che questo artificio contabile permette di assumere tra le attività del bilancio consuntivo «una serie di valori non dimostrati, espressi attraverso un'aggregazione apodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, che a sua volta deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamate finalità di coordinamento della finanza pubblica».

—© Riproduzione riservata—



riconosce come «la prevenzione di pratiche contabili suscettibili di alterare la consistenza dei risultati economico-finanziari degli enti territoriali sia un obiettivo prioritario al centro dell'evoluzione legislativa in materia».

Finora però la Corte non si

Un emendamento approvato al senato proroga l'entrata in vigore al 31 dicembre

La Centrale unica può attendere

Slitta il nuovo sistema di acquisizione di lavori e servizi

Differita al 31 dicembre 2013 l'entrata in vigore della Centrale unica di committenza per i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti. Lo stabilisce un emendamento approvato dal senato al disegno di legge n. 576, di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43. La disposizione, introdotta dal decreto legge 201/2011 (articolo 23, comma 5) sarebbe dovuta entrare in vigore per i bandi pubblicati dopo il 31 marzo 2013, sono quindi fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

«La previsione della costituzione obbligatoria, entro il 31 marzo 2013, della Centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, prevista per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, rischiava di determinare un ulteriore elemento di incertezza e di blocco



degli investimenti locali», afferma il coordinatore nazionale Anci dei piccoli comuni, Mauro Guerra.

«L'attuazione della Centrale unica di committenza sta già provocando notevoli difficoltà attuative e interpretative nelle imprese operanti nei territori dei piccoli comuni che amministrano il 54% del territorio nazionale», aggiunge Guerra, evidenziando la forte e diffusa

preoccupazione di un sistema imprenditoriale in palese sofferenza.

La proroga dell'entrata in vigore della Centrale unica di committenza è destinata a semplificare la vita a molte amministrazioni locali sotto i 5 mila abitanti alle prese con gli obblighi di gestione associata che impongono la cogestione delle nove funzioni fondamentali indicate dal-

la spending review entro il 1° gennaio del 2014.

«Migliaia di piccoli comuni, pur nella difficoltà del quadro attuale, si stanno adoperando per cercare di adempiere, entro la fine del 2013, al complesso degli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali in Unione o convenzione. L'affidamento obbligatorio a un'unica Centrale di committenza avrebbe

complicato le cose», sottolinea il parlamentare del Pd.

«È evidente l'irrazionale difformità dei termini previsti per entrambi gli adempimenti con l'aggravio della previsione della Centrale unica di committenza associata prima ancora che i piccoli comuni abbiano definito i loro nuovi assetti di cooperazione intercomunale», ha aggiunto Guerra.

L'Anci era più volte intervenuta chiedendo almeno una proroga al 31/12/2013, in allineamento con la definizione delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali, oltre a sollecitare ogni possibile chiarimento rispetto alle corrette modalità attuative di tale obbligo.

«Auspichiamo quindi», conclude Guerra, «che tale differimento venga confermato nei successivi passaggi parlamentari».

Supplemento a cura
 di **FRANCESCO CERISANO**
fcferisano@class.it



Via libera agli affitti delle sedi giudiziarie

I comuni possono stipulare nuove locazioni passive per le necessità conseguenti alla riforma delle sedi giudiziarie, in deroga al generale divieto imposto alle pubbliche amministrazioni dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2013. È quanto ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Umbria, nel testo del parere n.111/2013, rispondendo a un preciso quesito posto dal comune di Perugia. Se da un lato, il dlgs n.155/2012 ha disegnato un nuovo assetto degli uffici giudiziari (tra cui il distretto di Perugia) prevedendo l'accorpamento delle sezioni distaccate e degli uffici del giudice di pace, come si concilia l'esigenza di reperire i necessari e ulteriori spazi immobiliari per tali uffici, con il divieto a stipulare contratti di locazione passiva, imposto dall'articolo 1, comma 138 della legge n.228/2013.

A questa domanda, il collegio della Corte umbra ha risposto positivamente. In primo luogo, si osserva che il comune è tenuto a soddisfare le accresciute esigenze allocative degli uffici giudiziari, in adempimento a un preciso obbligo di legge. Il riferimento, rileva il collegio, è alla legge n.392/1942 che impone ai comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, l'obbligo di provvedere a determinate spese, tra cui quelle di illuminazione, riscaldamento, pulizia e custodia. In questo quadro normativo, il legislatore con una mano impone ai comuni di provvedere alle esigenze della macchina giudiziaria e, con l'altra, impone limiti rigorosi all'utilizzo della locazione passiva.

La soluzione del caso si trova rilevando che sia il dlgs n.155/2012 che la legge di stabilità per il 2013 perseguono lo stesso obiettivo, ovvero ottenere risparmi dalla spesa pubblica. Prevedendo la soppressione di piccoli uffici giudiziari, il legislatore realizza un risparmio e quindi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale, i comuni possono stipulare contratti di locazione passiva. In definitiva, il comune di Perugia può stipulare locazioni passive per reperire immobili da destinare alle nuove esigenze degli uffici giudiziari, a condizioni più vantaggiose rispetto alle spese che l'amministrazione giudiziaria sosteneva per la disponibilità degli immobili destinati ai piccoli uffici giudiziari oggi soppressi.

Antonio G. Paladino



La legge di conversione del dl pagamenti ha modificato i meccanismi di calcolo

Cambia il fondo di solidarietà

Non terrà conto di costi standard, popolazione ed estensione

DI MATTEO BARBERO

La legge 64/2013 (di conversione del dl 35/2013) ha modificato i meccanismi di funzionamento del fondo di solidarietà comunale (fsc), che da quest'anno sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio (fsr) per i comuni delle regioni ordinarie e i trasferimenti erariali non fiscalizzati per quelli di Sicilia e Sardegna. Innanzitutto, in base all'art. 10-sexies, per l'anno 2013, il dpcm chiamato a disciplinare i meccanismi di alimentazione e di riparto del fsc dovrà tenere conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) dell'art. 1, comma 380, lett. d), della l. 228/2012. In pratica, non verranno considerati i seguenti parametri: i) costi e fabbisogni standard; ii) dimensione demografica e territoriale; iii) dimensione del gettito Imu ad aliquota base di spettanza comunale. Il riparto terrà conto solo: i) del maggiore o minore gettito derivante dalle modifiche apportate alla disciplina

dell'Imu 2013, sempre calcolato ad aliquota standard sulla base delle stime del Mel; ii) della diversa incidenza delle risorse di cui ai soppressi fsr e trasferimenti erariali sulle risorse complessive per il 2012; iii) delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del dl 95/2012; iv) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia a livello di singolo ente. Come noto, il predetto dpcm avrebbe

dovuto essere approvato entro il 15 maggio scorso (previo eventuale accordo in Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 30 aprile), ma non ha ancora visto la luce. Per i comuni che si accingono comunque ad approvare il bilancio di previsione 2013 è possibile stimare l'impatto del fondo per capire se e in che misura ne saranno beneficiari o, viceversa, dovranno alimentarlo devolvendo una quota della propria Imu. In primo luogo, occorre calcolare la minore entrata derivante dall'azze-

ramento del fsr (o dei trasferimenti erariali), al netto dei tagli previsti dall'art. 16, comma 6, del dl 95 (che ammontano a 2,25 miliardi per il 2013, a 2,5 per il 2014 e a 2,6 dal 2015). In base alla nuova disciplina prevista dall'art. 10-quinquies della l. 64, il riparto di questi ultimi avverrà in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Siope, con una clausola di salvaguardia per cui il taglio per abitante non può essere superiore al 250% della media


La formula del fondo di solidarietà comunale

$$\text{Fsr 2012} - \text{Taglio ex art. 16 Dl 95/2012} - \text{50\% Imu 2012 sugli immobili ad aliquota base} - \text{100\% Imu 2012 su fabbricati rurali strumentali (d10) ad aliquota base} + \text{50\% Imu 2012 su immobili non prima casa e non ad aliquota base}$$

Se il risultato è negativo il comune accede al fsc, se positivo il comune alimenta il fsc

pro-capite per classe demografica. Ogni comune può stimare la riduzione a suo carico calcolando la propria spesa media Siope per consumi intermedi per il predetto triennio: a tal fine, vanno considerati i pagamenti effettuati sul Titolo I, interventi 02, 03 e 04, sia in conto competenza che in conto residui. Il taglio sarà circa pari al 9% di tale valore per il 2013, al 10% per il 2014 e al 10,5% dal 2015 (tali percentuali si ricevano rapportando i tagli complessivi annuali alla spesa Siope media del comparto, che negli anni considerati è stata pari a circa 24,8 miliardi). Non appare corretto, invece, effettuare le stime a partire dai tagli 2012, che sono stati ripartiti applicando una diversa metodologia. In secondo luogo, occorre calcolare la variazione di gettito Imu derivante, per ogni ente, dalla diversa distribuzione dell'imposta fra stato e comuni prevista nel 2013 rispetto al 2012 (per effetto della soppressione della riserva statale «generale»).

— © Riproduzione riservata —



Beneficiari del programma comunitario Progress le amministrazioni locali e nazionali

Ue, discriminazioni al bando

Sul piatto 7,5 mln per tutelare minoranze, disabili, anziani

Pagina a cura
 DI ROBERTO LENZI

Combattere le discriminazioni e promuovere l'uguaglianza all'interno del mondo del lavoro, della società in genere e della legislazione. Sono questi gli obiettivi della Ue che mette in campo il programma comunitario Progress 2007-2013 e il concorso «Access city award 2014». Progress è attualmente operativo attraverso due bandi specifici che mettono in campo risorse per un totale di oltre 7,5 milioni di euro. Il programma finanzia progetti che combattano la discriminazione nei confronti di minoranze etniche, persone affette da disabilità, giovani e/o anziani, minoranze religiose e comunità (Lgbt). Il primo bando, più incentrato sulla discriminazione in ambito economico, scade il 28 agosto 2013, mentre l'altro bando, rivolto direttamente alle autorità nazionali, scade il 10 settembre 2013. Access city award 2014 premia le città sopra 50 mila abitanti che

si dimostrino accessibili per anziani e disabili.

Beneficiari le amministrazioni locali e nazionali.

Il programma Progress opera nei 27 Stati membri dell'Ue, nei paesi candidati e candidati potenziali all'adesione e nei paesi Efta/See quali Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Sono inviati a rispondere agli inviti a presentare proposte e agli avvisi di gara le amministrazioni nazionali, gli enti locali e regionali, i servizi pubblici per l'impiego, gli istituti statistici nazionali, gli organismi specializzati, università e istituti di ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e organizzazioni non governative. Gli obiettivi generali del programma sono favorire la modernizzazione del mercato del lavoro al fine di accrescere i tassi di occupazione, soprattutto dei giovani e dei disoccupati di lungo periodo, e combattere la povertà, promuovendo l'inclusione sociale e la giustizia

e aggiornando i sistemi di protezione sociale. Il programma vuole anche contribuire all'adeguamento del quadro normativo, all'evoluzione dei modelli di lavoro e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, combattere la discriminazione



e promuovere le pari opportunità per tutti e i diritti delle persone disabili, promuovere la parità di genere.

Bando per ridurre il gap uomo-donna nelle retribuzioni. L'invito a presentare proposte Just/2013/Prog/Ag/Ge, in scadenza al 28 agosto 2013, stanziava circa 3,6 milioni

di euro per finanziare due tipologie di progetti: la prima tipologia mira a ridurre la distanza tra le retribuzioni femminili e quelle maschili, mentre la seconda tipologia si pone l'obiettivo di equilibrare la presenza di donne e uomini nelle posizioni decisionali in ambito economico. In generale, i progetti possono riguardare campagne di sensibilizzazione, scambio di buone pratiche, sviluppo di ricerche, iniziative per incoraggiare le donne a occupare posizioni di rilievo. Il contributo copre l'80% dei costi per un importo minimo di 250 mila euro a progetto. I progetti possono avere una durata fino a 24 mesi.

Bando per progetti di autorità nazionali contro le discriminazioni. L'invito Just/2013/Prog/Ag/Ad ha una dotazione finanziaria di 3,9 milioni di euro e si rivolge alle autorità nazionali. I progetti possono riguardare la realizzazione di studi, programmi di formazione e informazione,

scambio di buone pratiche, attività di cooperazione. Il contributo, di importo compreso tra 75 mila e 250 mila euro, copre fino all'80% dei costi ammissibili. La scadenza per presentare progetti è fissata al 10 settembre 2013. La durata dei progetti può arrivare a 12 mesi.

Un premio per le città accessibili. Tutte le città europee con almeno 50 mila abitanti possono partecipare al concorso «Access city award 2014» che si pone l'obiettivo di premiare le città europee accessibili ad anziani e disabili. Sono rilevanti ai fini del premio le azioni intraprese dalle città in tema di architettura e spazi pubblici, trasporti e relative infrastrutture, informazione, comunicazione e nuove tecnologie (Tic), strutture e servizi pubblici. La scadenza per partecipare al concorso è fissata al 10 settembre 2013. Informazioni sul premio sono disponibili sul sito internet http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_en.htm

DOMANDE ENTRO IL 20/6

L'Emilia Romagna stanzia contributi per le scuole

La regione Emilia Romagna finanzia progetti di rimozione e smaltimento amianto presenti negli edifici scolastici. Possono richiedere contributi gli Enti pubblici proprietari degli edifici scolastici. I progetti possono riguardare edifici scolastici adibiti a nidi e scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado, Università, incluse le strutture di pertinenza alle attività svolte. Sono esclusivamente ammissibili le spese connesse alle attività di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti matrice cementizio e/o resinosa, ivi comprese quelle inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza. Inoltre, sono ammesse le spese per la progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nei limiti del 10% del costo complessivo degli interventi. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese relative agli interventi avviati dopo il 21 maggio 2013. Sono tassativamente non finanziabili le spese e gli oneri di qualsiasi natura relative a interventi di incapsulamento o altre tecniche similari, nonché inerenti l'intervento di ricostruzione dei manufatti. Il contributo massimo è del 100% del costo ammissibile a finanziamento, fino a un importo massimo di 100 mila euro. Per i progetti che rientrano nella classe 2 di pericolosità all'interno della «Mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto» di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1302/2004, la scadenza per presentare domanda è il 20 giugno 2013, mentre per tutti gli altri progetti la scadenza è al 31 luglio 2013.

La protratta assenza dalla giunta può essere valutata dal sindaco

L'assessore non decade

È revocabile se viene meno il legame fiduciario

Qual è l'applicabilità, nell'ambito del vigente ordinamento, dell'art. 289 del rd n. 148 del 1915 che prevede l'istituto della decadenza dalla carica di assessore per ingiustificata assenza a tre sedute consecutive della giunta comunale?

Il legislatore statale prevede l'ipotesi della decadenza alle sedute con esclusivo riferimento alla carica di consigliere all'art. 43, ultimo comma, del Tuel n. 267/2000; tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 273, co. 6 del medesimo Tuel n. 267 in base al quale, nelle more dell'adozione della prescritta disciplina statutaria, trova applicazione, per il profilo considerato, il disposto dell'art. 289 del Tulcp n. 148/1915.

Nulla di analogo si prevede, alla stregua del vigente ordinamento, per la carica di assessore, a differenza di quanto previsto dal progressivo


ordinamento (v. art. 289, co. 2 del citato Tulcp n. 148/1915).

Tale circostanza è da imputarsi alla configurazione della giunta quale organo fiduciario, di diretta collaborazione con il sindaco che dispone, fra l'altro, del potere di revoca dell'assessore allorché venga meno il rapporto di fiducia alla base dell'investitura a tale carica per le più svariate cause, ivi compresa la protratta e ingiustificata assenza alle sedute.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del dlgs n. 267 del 2000, è previsto che «il sindaco e il presidente della provincia possano revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio».

Secondo una consolidata giurisprudenza, «la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al titolare poli-

tico dell'amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per



l'amministrazione dell'ente nell'interesse della comunità locale» (Consiglio di stato, V sez, n. 803 del 16.2.2012).

SOSPENSIONE DEL SINDACO
Il sindaco di un comune

è stato sospeso dalle sue funzioni a seguito di un apposito provvedimento del prefetto e successivamente ha rassegnato le proprie dimissioni. Il vicesindaco, che ne ha assunto i poteri ai sensi dell'art. 53, comma 2, del dlgs n. 267 del 2000, può esercitare il diritto di voto nell'ambito del consiglio comunale nel caso in cui il comune abbia una popolazione maggiore di 15 mila abitanti?

La tematica inerente il perimetro dei poteri del vicesindaco è stata oggetto di due pareri del Consiglio di stato il n. 94/96 del 21/2/1996 e n.501, del 14.6.2001.

Nel primo, il Consiglio di stato ha ritenuto che nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, in cui vige la regola dell'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco non può far parte del consiglio, con diritto di voto.

Ciò in quanto non pare concepibile che tali funzioni «vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci, in pratica da un delegato. Nel nostro ordinamento, infatti, non è ammessa delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive».

Il successivo parere del Consiglio di stato, intervenuto nuovamente sulla medesima tematica dei poteri del vicesindaco, non ha contraddetto la precedente pronuncia, pur non soffermandosi sulla specifica questione.

Pertanto, non può che confermarsi l'orientamento secondo il quale il vicesindaco non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.

LE RISPOSTE AI QUESITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO



LA SENSAZIONE È CHE LA PROROGA AL 30/9 NON BASTERÀ

Contabilità comunale rimandata a settembre. Forse

Con l'annunciata proroga al 30/09/2013 del bilancio di previsione prevista dall'articolo 10 comma quater della legge di conversione del dl 35/2013 (legge 64/2013), il faticoso tentativo di equilibrare i conti degli enti locali è stato rinviato dopo le ferie. Per settembre infatti i comuni, da qualche giorno sono alle prese, non senza sorprese, con i dati definitivi del Fsr 2012, dovrebbero avere le indicazioni precise sull'Imu, sulla Tares e sul Fondo di solidarietà 2013. La sensazione è che il rinvio al 30/09/2013 non basterà e che si arriverà come lo scorso anno al 31/10/2013. In ogni caso sarà necessario, per coerenza, prorogare la delibera di salvaguardia degli equilibri al 30/11/2013. A tal fine è utile ricordare che il comma 444, dell'articolo 1, della legge di stabilità, modificando il comma 3 dell'articolo 193 del Tuel, prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti possano modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data prevista per la delibera di salvaguardia degli equilibri. Sempre nella legge 64/2013, i comuni hanno trovato un'altra sorpresa. L'articolo 10 comma ter, modificando la legge finanziaria 2008, proroga al 2013 e al 2014 la possibilità di utilizzare i proventi da permessi da costruire alla parte corrente del bilancio, secondo la consolidata formula del 50%+25%. L'ulteriore e inaspettata deroga pone fine sul nascere alla questione se

fosse possibile o meno, a legislazione vigente, applicare gli oneri alla parte corrente del bilancio. Infatti secondo la Corte dei conti Liguria (deliberazione 14/2013 del 25/03/2013) «la distinzione lessicale introdotta con la legge finanziaria 2008 e abbandonata con la L. 10/2013 consente di ritenere che siano venuti meno i limiti di intervento e di utilizzazione, potendo pertanto applicare le entrate da oneri di urbanizzazione non già alla copertura di spese correnti generali, ancorché di carattere non ripetitivo, ma solo ed esclusivamente per spese correnti di manutenzione patrimoniale, oltreché per spese in conto capitale destinate alla realizzazione di opere pubbliche ovvero a interventi straordinari di recupero urbanistico». A ben vedere gli oneri a cui fa riferimento la sezione ligure sono solo quelli relativi alle maggiori entrate derivanti dal rilascio di permessi e da sanzioni di cui al dpr 380/2001 (articolo 4, comma 3, della legge 10/2013). Gli stessi però per i quali, la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione 168/2013 del 9/05/2013), ha successivamente ritenuto che non fosse venuto meno il vincolo alla spesa di investimento. In particolare la legge per lo sviluppo degli spazi verdi urbani recita: «Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere

pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo». Per la Corte piemontese il riferimento a «spese di manutenzione del patrimonio comunale» va interpretato nel senso che deve trattarsi di manutenzione straordinaria del patrimonio. Invece, dopo la legge 64/2013, è acclarato che i comuni possano continuare ad applicare gli oneri di urbanizzazione alla parte corrente del bilancio sino al limite del 75%, tenendo tuttavia ben conto della tipologia di interventi (sia di manutenzione ordinaria che di investimento) per i quali la legge 10/2013 impone il vincolo di destinazione. Al di là della norma e del chiarimento intervenuto, si condivide la raccomandazione dei magistrati contabili liguri, secondo i quali dare copertura alle necessarie spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale con la minore parte possibile di entrate straordinarie di permessi di costruzione costituisce una buona regola di sana gestione finanziaria. Al contrario, la possibilità di certificare ai fini degli spazi di pagamento della legge 64/2013 anche dei debiti in conto capitale che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro il 31/12/2012, ai sensi dell'articolo 194, appare come una sanatoria che colpisce la credibilità dei soggetti deputati ai controlli interni e che penalizza gli enti che in questi anni hanno faticosamente rispettato il patto di stabilità senza cantierare opere prive della regolarità monetaria. Con

l'armonizzazione contabile alle porte e anche alla luce delle considerazioni espresse nella recente relazione della Ragioneria generale dello stato alla camera sui risultati sin qui raggiunti dalla sperimentazione, l'auspicio è quello che venga ripristinato l'orologio della programmazione.

Marco Castellani

I PROSSIMI EVENTI

Il prossimo congresso nazionale dell'Ancrel si terrà a Udine il 12 ottobre 2013 sul tema dei controlli sugli organismi partecipati. Lo ha deciso il Comitato esecutivo dell'associazione nella seduta dell'11 maggio per premiare una sezione regionale i cui soci hanno dimostrato in questi anni impegno per migliorare la formazione dei colleghi che operano nel settore della pubblica amministrazione locale in una regione a statuto speciale. Il dettaglio del convegno e le interviste saranno pubblicate nella pagina del 12 luglio.

Inizierà il 27 giugno prossimo il corso di tre giornate organizzato da Ancrel, Fondazione centro studi amministrativi e moltocomuni sulle società partecipate degli enti locali. Il corso è a pagamento e si terrà a Vicenza presso la sede consiliare della provincia. Per iscriversi inviare una mail a formazione@moltocomuni.it.

Pagina 38

REVISORI ENTI LOCALI

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

Non si può applicare la riduzione del 10% del compenso

La categoria da anni contribuisce a ridurre la spesa e deve affrontare responsabilità crescenti

I revisori locali hanno già dato

Non si può applicare la riduzione del 10% dei compensi

DI ANTONINO BORGHI*

Viene ripetutamente richiesto se deve essere applicata ai revisori neo eletti la riduzione del 10% del compenso disposta dal comma 3 dell'art. 6 del dl 78/2010.

Tale norma disponeva per le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dagli enti locali, ai componenti di «organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo», l'automatica riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e il divieto di superare il tetto così rideterminato fino al 31 dicembre 2013.

La norma che con riferimento ai revisori degli enti locali aveva generato diversi orientamenti interpretativi deve ora essere vista in relazione alle nuove modalità di scelta (con estrazione a sorte) e di nomina successiva alla data del 30 aprile 2010.

Ai sensi dell'art. 241 del Tuel il compenso dell'organo di revisione è deliberato dal consiglio all'atto della nomina entro i limiti massimi del compenso base stabiliti con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, da aggiornarsi ogni triennio, l'ultimo aggiornamento è quello stabilito dal dm 20/05/2005. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

Al revisore unico nei comuni da 5 mila a 15 mila abitanti è stato attribuito, all'atto della nomina, seguendo le indicazioni della circolare 5/2007 del Mininterno, un compenso «provvisorio» base pari a quello dei comuni da 3 mila a 4.999 abitanti in attesa di un provvedimento, non ancora emanato, di determinazione del compenso base di riferimento. Non sembra possibile che una norma possa disporre la riduzione di un compenso provvisorio.

La quantificazione del com-

penso è demandata al consiglio all'atto della nomina entro i limiti fissati dai decreti di cui sopra in relazione anche alle ulteriori funzioni affidate all'organo di revisione come consentito dall'art. 241 del Tuel.

Non sembra logico costringere il Consiglio ad attribuire ora al nuovo revisore un compenso pari a quello attribuito al revisore in carica al 30/4/2010 diminuito del 10%. Con il mancato aggiornamento triennale del compenso base fissato nel 2005 e con la mancata definizione di quello spettante per i comuni da 5 mila a 15 mila abitanti, i revisori hanno già contribuito alla riduzione della spesa pubblica e meritano risposte convincenti e non interpretazioni sempre a loro sfavore che siano relative a maggiori adempimenti e responsabilità o a riduzione del compenso.

Sull'affidamento di maggiori adempimenti merita di essere citata la deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 4/2013, che ha approvato linee guida e lo schema di relazione semestrale che gli enti de-

vono presentare sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile e sull'adeguatezza dei controlli interni. Tale delibera richiede che la relazione sia accompagnata da un «parere» dell'organo di revisione.

Pensavamo, forse sbagliando, che le funzioni dell'organo di revisione fossero stabilite per legge e che i pareri dovessero essere indirizzati al Consiglio dell'ente nell'ambito della funzione di collaborazione.

Ma è un «parere» che viene richiesto o una «asseverazione» dei dati forniti dal sindaco o dal presidente della provincia? Un chiarimento è necessario.

Il sistema dei controlli del nostro paese deve essere ripensato; è un sistema iperformalista che costa molto al contribuente e che si è implementato negli anni come fallo di reazione ad emergenze e scandali. Il dl 174/2012 aumenta a dismisura i controlli sugli atti quando per anni avevamo convenuto che il controllo doveva essere fatto sui risultati.

Da ultimo un auspicio. Il controllo collaborativo della Corte

dei conti, con la formulazione di pareri, ha indubbiamente dato una svolta positiva al sistema dei controlli, ma è giunto il momento di avere una sezione consultiva unica della Corte, articolata per materie, per giungere a pareri meglio ponderati e specializzati. La parcellizzazione in 20 sedi regionali ha portato a pareri contrastanti e a volte non del tutto meditati che alimentano la confusione degli operatori. Gli operatori hanno bisogno nel caos normativo attuale di riferimenti interpretativi attendibili e condivisibili.

*presidente

Ancrel-Club dei revisori



Pagina a cura di

MASSIMO VENTURATO

RESPONSABILE COMUNICAZIONE

ANCREL-CLUB DEI REVISORI

SITO INTERNET

WWW.ANCREL.IT

TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

Pagina 38

REVISORI ENTI LOCALI

I revisori locali hanno già dato

Non si può applicare la riduzione del 10% dei compensi

Viene ripetutamente richiesto se deve essere applicata ai revisori neo eletti la riduzione del 10% del compenso disposta dal comma 3 dell'art. 6 del dl 78/2010. Tale norma disponeva per le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dagli enti locali, ai componenti di «organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo», l'automatica riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e il divieto di superare il tetto così rideterminato fino al 31 dicembre 2013. La norma che con riferimento ai revisori degli enti locali aveva generato diversi orientamenti interpretativi deve ora essere vista in relazione alle nuove modalità di scelta (con estrazione a sorte) e di nomina successiva alla data del 30 aprile 2010.

Contabilità consuntiva risanata a settembre. Turco

Contabilità consuntiva risanata a settembre. Turco